

(N. 1961)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SERENI, MANCINELLI, COLOMBI, NEGRI, SPANO, PORCELLINI, BOCCASSI, GRAMMATICO, FLECCHIA, LIBERALI, PELLEGRINI, BUSONI, FARINA, GAVINA, PASTORE Ottavio, BOLOGNESI, ROVEDA, FANTUZZI, GIUSTARINI, RISTORI, BOSI, SPEZZANO, PASTORE Raffaele, GERVASI, PALERMO, LEONE, MANCINO, ASARO, GRAMEGNA, ZUCCA, FEDELI, RAVAGNAN, MINIO, IMPERIALE, DE LUCA Luca, PUCCI, FORTUNATI, MOLINELLI, ROFFI e IORIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1957

Per la difesa e lo sviluppo dell'Azienda e la proprietà contadina

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza di un testo unico che precisi, con particolare riferimento alla proprietà ed azienda contadina, i disposti della nostra Costituzione repubblicana, è venuta maturando col maturare di due ordini di dati, obiettivi gli uni, soggettivi gli altri.

Per quanto riguarda i dati obiettivi, è universalmente riconosciuta l'importanza crescente che — nel primo, e ancor più in questo secondo dopoguerra — la proprietà ed azienda contadina, sono venute assumendo nella nostra economia agraria. A questa importanza crescente risponde, d'altro canto, una crescente proporzione dei coltivatori diretti (e di altre categorie ad essi assimilabili, come titolari di una parziale o precaria impresa contadina) sul complesso dei lavoratori delle nostre campagne. Allo sviluppo di questi processi economici e sociali ha già contribuito — e più contribuirà in avvenire — l'avvio alla attuazione dei precetti costituzionali relativi alla limita-

zione generale e permanente della grande proprietà terriera ed al diritto dei lavoratori all'accesso alla proprietà.

Per questo verso, l'importanza crescente dell'azienda e proprietà contadina rappresenta non soltanto un dato di fatto attuale, ma un processo il cui ritmo è destinato ad accentuarsi con quel ritmo stesso che Parlamento e Governo sapranno dare all'attuazione dei precetti costituzionali. Ma non meno vero è che, nella nostra società, lo sviluppo e l'esistenza stessa dell'azienda e proprietà contadina appaiono a tutt'oggi gravemente insidiati e minacciati da agenti obiettivi, tra i quali una parte decisiva spetta alla crescente subordinazione della nostra agricoltura — ed in particolare delle aziende dei coltivatori diretti — allo strapotere dei monopoli finanziari e industriali, strettamente legati e compenetrati con la grande proprietà terriera; mentre una politica fiscale e del commercio estero, che a tutt'oggi resta in contrasto coi dettami della nostra Costituzione, con-

tribuisce, per parte sua, a determinare un persistente marasma dell'azienda, della proprietà e della famiglia contadina.

In queste condizioni, molti dei precetti che la nostra Costituzione reca, ad affermare i diritti del lavoro, e della proprietà nella sua funzione sociale, rischiano di restar lettera morta per tanta parte dei cittadini (qual'è quella costituita dai titolari di proprietà ed aziende contadine, coltivatori diretti, partecipanti, mezzadri e coloni stessi), quando essi non risultino esplicitamente precisati con particolare riferimento a queste categorie. Basti pensare, ad esempio, a diritti come quelli all'assistenza o alla pensione (secondo che reca l'articolo 2 del presente disegno di legge); per il soddisfacimento del quale, nel caso del coltivatore diretto, non gli sta di contro la figura di un « datore di lavoro ». O si consideri il caso dei tributi che gravano sulla famiglia contadina, e che incidono in realtà non già su di un capitale o su di un reddito di capitale, ma solo su di un reddito di lavoro (secondo che precisa l'articolo 6 del presente disegno).

Dal punto di vista dei dati obiettivi, pertanto, non vi è dubbio che l'esigenza da noi accennata in principio di questa relazione è venuta ormai maturando, ed è divenuta attuale ed urgente. Ma non meno matura appare questa esigenza da un punto di vista subiettivo. Più di un anno è trascorso da che, al I Congresso Nazionale delle Associazioni autonome dei colti-

vatori diretti, aderenti all'Alleanza nazionale dei contadini, tenuto a Padova l'anno scorso, numerosissimi rappresentanti e dirigenti della categoria espressero l'esigenza di elaborare e di presentare in Parlamento, per la sua approvazione, uno Statuto per la difesa e lo sviluppo della proprietà e azienda contadina. Dopo di allora, in due Consigli nazionali dell'Alleanza contadini, ed in numerosissime assemblee di categoria, un primo progetto di tale Statuto — redatto con la collaborazione di esperti di questioni economiche e sociali e di eminenti giuristi — è stato elaborato e largamente discusso; e proprio il frutto di questa elaborazione collegiale, che esprime le urgenti necessità, le ansie e le speranze di milioni di coltivatori diretti, noi presentiamo qui all'approvazione dell'Assemblea. Vale la pena di ricordare che, più recentemente, e in questi giorni stessi, l'esigenza ormai maturata di una Carta dell'azienda e proprietà contadina è stata d'altronde pubblicamente riconosciuta anche dall'onorevole Bonomi, presidente della Confederazione nazionale coltivatori diretti; il che conferma come essa tocchi non solo questa o quella parte politica, questa o quella organizzazione di categoria, ma tutto il mondo differenziato e multiforme dei piccoli imprenditori e lavoratori agricoli: per il quale l'approvazione di questo disegno di legge significherà una garanzia di lavoro per oggi, una certezza di riscatto per il domani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Repubblica riconosce nella azienda e proprietà contadina la forma di coltivazione e di possesso della terra più rispondente all'equità dei rapporti sociali e allo sviluppo tecnico-produttivo dell'agricoltura e dell'economia nazionale.

L'Azienda e proprietà contadina è individuale o associativa.

La Repubblica assicura il consolidamento e lo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina, promuove e facilita l'accesso dei lavoratori agricoli alla proprietà della terra, garantendo comunque la giusta causa permanente e il diritto alla stabilità del fondo.

Art. 2.

La Repubblica riconosce nella famiglia contadina una unità etico-sociale ed economica, che è, come tale, soggetto di diritto, e i cui componenti, senza distinzione di sesso e di età, godono dei diritti, delle provvidenze e delle agevolazioni che la legge dispone per essi in condizioni di parità.

Promuove il consolidamento e sviluppo dell'azienda e proprietà contadina, individuale o associata, come condizione per la difesa della famiglia contadina e per il suo progresso economico, civile e sociale.

Garantisce ai componenti della famiglia contadina, mediante la erogazione dei contributi necessari, l'assistenza sociale di maternità, di invalidità e vecchiaia, ed in caso di malattia ed infortunio.

Interviene allo scopo di assicurare alla famiglia contadina il godimento di una casa sufficiente, civile ed idonea alle sue necessità. Promuove l'istituzione di scuole rurali e tecnico-professionali.

La Repubblica contribuisce ad assicurare la emancipazione della donna contadina ed a rimuovere gli ostacoli economici, giuridici e sociali che ad essa si oppongono.

Art. 3.

La Repubblica riconosce la cooperazione libera, volontaria e mutualistica nei rapporti economici aziendali ed extra-aziendali come l'essenziale strumento di difesa, consolidamento e sviluppo dell'azienda e proprietà contadina.

Al fine di assicurare equi rapporti economici e sociali, la legge dispone che i componenti la famiglia contadina partecipino di pieno diritto ed a parità di condizioni all'organizzazione economica e sociale del Paese ed ai consorzi ed enti economici di interesse agricolo.

Nei consorzi e negli enti economici vige il principio del voto personale diretto, indipendentemente dalla estensione di terra posseduta, dalle dimensioni dell'azienda agricola e dalla quantità del prodotto conferito.

Art. 4.

La Repubblica promuove le condizioni per assicurare la integrità dell'azienda contadina e per facilitare la liberazione della proprietà contadina da passività onerose.

Gli atti di acquisto e vendita, di permuta e di affrancazione di divisione e di successione sono esenti da qualsiasi imposta.

Nei casi in cui i contadini tuttora corrispondano decime, censi, prestazioni fondiari per i quali la legge abbia disposta la soppressione e la commutazione, lo Stato promuove d'ufficio la liberazione delle terre dagli oneri non dovuti.

Art. 5.

La legge dispone aiuti e contributi idonei al fine di assicurare la difesa, il consolidamento e lo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina. Stabilisce il diritto di preferenza in favore dell'azienda contadina in caso di provvidenze ai produttori agricoli. Assicura gratuitamente l'assistenza tecnica, la progettazione delle opere di miglioramento e il patronato per tutte le pratiche relative per la proprietà e azienda contadina. Istituisce la condotta agraria, provvede, nell'interesse dell'azienda e proprietà contadina, alla revisione delle utenze irrigue, pubbliche e private.

Qualora le colture e le piantagioni dell'azienda contadina subiscano danni superiori all'alea normale a causa di calamità, la legge dispone gli interventi necessari a restaurare il danno e a ripristinare le piantagioni, attraverso un fondo di solidarietà nazionale per l'azienda e proprietà contadina.

Art. 6.

Ai fini tributari, il reddito della famiglia contadina è considerato reddito di lavoro, ed è attribuito in via personale a ciascun componente della famiglia, in relazione al lavoro prestato.

Art. 7.

Al fine di assicurare all'azienda e proprietà contadina il credito occorrente, la legge dispone la costituzione di un Istituto Nazionale di Credito per l'azienda e proprietà contadina, con il compito di favorire la formazione e lo sviluppo, attraverso la concessione del credito a lungo, medio e breve termine.

Il saggio di interesse sui crediti concessi non può superare il tasso legale, diminuito dell'eventuale contributo statale.

Al fine di impedire che si addivenga all'esecuzione forzata a carico dell'azienda e proprietà contadina, l'Istituto si surroga al creditore col rateo del debito.

Art. 8.

Al fine di assicurare una equa remunerazione del lavoro della famiglia contadina e l'eleva-

mento della sua capacità di acquisto, lo Stato provvede a fissare il prezzo dei prodotti e servizi necessari all'esercizio dell'agricoltura, forniti da imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia ed a situazioni di monopolio, ed a fissare il prezzo dei prodotti agricoli nei casi in cui le imprese acquirenti operino in situazioni di monopolio.

Art. 9.

Nelle assegnazioni di terre demaniali e di quelle provenienti da riforma fondiaria e da espropriazione di proprietari inadempienti agli obblighi di bonifica e di trasformazione fondiaria, o comunque effettuate dallo Stato e Enti pubblici, la famiglia contadina con terre insufficienti rispetto alla sua capacità lavorativa concorre assieme agli altri lavoratori agricoli. I coltivatori singoli od associati insediati sulle terre da assegnare hanno diritto di preferenza nell'assegnazione.

Le assegnazioni di qualunque tipo e i trasferimenti di terre di proprietà privata, per le quali la legge disponga il diritto di prelazione del coltivatore, sono effettuati a prezzo equo.

Art. 10.

Al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo dell'azienda e proprietà contadina, la legge ristabilisce l'originario ordinamento democratico dell'Opera nazionale combattenti assicurando nei suoi organismi direttivi una adeguata rappresentanza dei contadini ex combattenti.